



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

Deliberazione nr. 4 del 05/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'anno **2021**, addì **cinque**, del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, regolarmente convocato per le ore 19.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

La seduta ha inizio alle ore 19:15.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 3768/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
REBECCHI MAURIZIA	Sindaco	X		
GESTI MORENO	Consigliere	X		X
PIGA PATRIZIO	Consigliere	X		X
FERRARI ANNA MARIA	Consigliere	X		X
SCARCELLA LUDOVICA	Consigliere		X	
ZOBOLI GIOVANNI	Consigliere	X		X
MOLINARI MARTINA	Consigliere	X		X
CAVANI ELENA	Consigliere	X		X
ROSSI EMANUELE	Consigliere		X	
BALBONI SILVIA	Consigliere		X	
SIGHINOLFI PAOLA	Consigliere	X		X
VERSACE SIMONE	Consigliere	X		X
CHIOSSI ALESSIO	Consigliere	X		X

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, presente presso la sede comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti altresì gli Assessori Setti Adriano, Pinca Lucia collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico/assente;

Scrutatori: Consiglieri Gesti Moreno, Sighinolfi Paola, Versace Simone.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Maurizia Rebecchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi.

L'argomento posto in discussione viene trattato unitamente al successivo punto n. 4 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "Canone unico patrimoniale. Approvazione tariffe anno 2021".

Relaziona su entrambi i punti l'Assessore Lucia Pinca in maniera ampia e dettagliata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento che precede e che si intende integralmente richiamato e riportato;

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Considerato che con le norme sopra riportate il legislatore ha ritenuto di:

- sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone mezzi pubblicitari);
- di istituire un nuovo canone mercatale, che assorbe sia quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico sia quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva;
- di rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni;
- di istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale;
- le norme disciplinanti il nuovo canone unico (art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160 del 2019) nulla innovano in tema di rilascio delle autorizzazioni e concessioni, sicché possono essere ripresi i procedimenti già disciplinati nei regolamenti comunali dei previgenti prelievi;

Ritenuto dunque necessario, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, con proprio regolamento comunale;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- CAPO II: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE

Ritenuto di approvare il Regolamento del canone unico patrimoniale, allegato quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito del Dipartimento;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 13 del 18.01.2021), con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

Considerato che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati sulla registrazione audio-video, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luca Rinaldi e riportati in allegato;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, assunto al prot. n° 1871 del 24/02/2021, allegato alla presente deliberazione;

Esperita la votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti con il risultato:

Favorevoli: 7 Consiglieri

Astenuti: n. 3 Consiglieri (Sighinolfi, Versace, Chiossi)

Contrari: nessuno

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836 , allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. di dare atto che, con successiva deliberazione, si procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Inoltre, esperita separata votazione in forma palese per appello nominale mediante affermazione vocale da parte dei n. 10 Consiglieri presenti con il risultato:

Favorevoli: 7 Consiglieri

Astenuti: n. 3 Consiglieri (Sighinolfi, Versace, Chiossi)

Contrari: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
